



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA

PESCAGGIO MASSIMO DELLE NAVI DIRETTE AI PONTILI SAN MARCO PETROLI

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia

VISTA la nota protocollo n°6615 in data 27/04/2021, con la quale l’Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha trasmesso i rilievi batimetrici aggiornati, eseguiti in data 19/04/2021, riferiti al I.m.m. IGM42, al termine dei lavori di manutenzione dei fondali del bacino prospiciente i pontili in concessione alla San Marco Petroli S.r.l., nella darsena terminale del Canale Industriale Sud;

VISTO il verbale del tavolo tecnico del 10/09/2021, in occasione del quale sono stati esaminati i rilievi batimetrici in premessa indicati ed è stata eseguita una ricognizione sulle norme vigenti sulle limitazioni della navigazione nel canale Sud del porto di Venezia;

VISTA la propria Ordinanza n°39/2016 in data 06/04/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati definiti i nuovi pescaggi massimi delle navi che ormeggiano agli accosti del porto di Venezia;

VISTO il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n°175/2009, in data 28/12/2009, come successivamente modificato ed integrato;

RITENUTO opportuno aggiornare i limiti di pescaggio delle navi dirette ai pontili in concessione alla San Marco Petroli S.r.l., nella darsena terminale del Canale Industriale Sud, in considerazione della mutata configurazione dei fondali;

RITENUTO necessario conferire maggiore organicità alle norme che disciplinano la navigazione nel porto di Venezia, in un ottica di semplificazione e sistematicità;

CONSIDERATA l’esigenza di salvaguardare la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia e la incolumità pubblica in generale, lasciando impregiudicato qualsiasi altro aspetto connesso alla disciplina dell’uso delle aree e del demanio marittimo in ambito portuale;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n°84 e successive modifiche ed integrazioni recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTA la Legge 5 marzo 1963, n°366, recante “Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado”;

VISTI gli artt. 30, 62, 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 62, 64, 65 e 66 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

ORDINA

Articolo 1

Dimensioni e pescaggi massimi delle navi

Le dimensioni e i pescaggi massimi delle navi dirette ai pontili in concessione alla San Marco Petroli S.r.l., sono stabiliti nella tabella sotto riportata:

ACCOSTI	DIURNO			NOTTURNO	
	Dimensione massima della nave	Pescaggio		Lunghezza massima della nave	Pescaggio
		con marea ¹ ≥ 0 s.l.m.m.	con marea ¹ < 0 s.l.m.m.		
SAN MARCO PETROLI S1	190 x 33	9,90	al pescaggio massimo viene sottratto il valore assoluto della marea	120	8,50
SAN MARCO PETROLI S2	70 x 20	5,50		70	4,50

¹ Per la misurazione della marea si fa riferimento al mareografo "PUNTA SALUTE CANAL GRANDE" (correzione Datum IGM42, -23,56 cm).

Articolo 2

Deroghe

Eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza potranno essere concesse, con provvedimento motivato della Capitaneria di porto, esclusivamente in presenza di accertate e particolari circostanze tecnico operative.

Articolo 3

Disposizioni finali e sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati a norma di Legge.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE

Amm.Isp. (CP) **Fiero PELLIZZARI**

Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative